



**Spett.li**

MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
Direzione Generale per le  
Valutazioni Ambientali – Divisione 2  
Via C. Colombo, 44  
0147 ROMA

MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
Commissione Tecnica  
di Valutazione dell'impatto  
ambientale VIA-VAS  
Via C. Colombo, 44  
0147 ROMA

**e p.c.**

MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
Direzione Generale  
per la Protezione della Natura e del Mare  
Via C. Colombo, 44  
0147 ROMA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA  
Settore V Ambiente e Georisorse  
Via dell'Industria 25  
28924 VERBANIA (VB)

MINISTERO per i BENI e le ATTIVITA' CULTURALI  
e per il TURISMO  
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte  
Piazza San Giovanni, 2  
10122 TORINO

MINISTERO per i BENI e le ATTIVITA' CULTURALI  
e per il TURISMO  
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici  
per le Province di Novara, Alessandria e Verbano Cusio Ossola  
Corso Felice Cavallotti, 27  
28100 NOVARA

**Ente Parco Nazionale Val Grande**

Istituito con D.P.R. del 23.11.1993

Sede operativa: P.zza Pretorio 6– 28805 Vogogna (VB) – Tel. 0324.87540 Fax 0324.878573

E-mail: [info@parcovalgrande.it](mailto:info@parcovalgrande.it) - Sito internet: <http://www.parcovalgrande.it>

Sede legale: Cicogna frazione di Cossogno – C.F. 93011840035

Vogogna, 10 aprile 2017

**Oggetto:** Procedura di VIA di competenza statale sul progetto “Razionalizzazione Rete Alta Tensione nella Val Formazza – Interconnector Svizzera-Italia, Studio di Impatto Ambientale integrato” presentato dalla Società Terna Rete Italia SpA. Integrazioni al Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (art.23 D.lgs 152/2006 e s.m.i.). **Osservazioni e parere del Parco Nazionale Val Grande (ex art.25, D.lgs 152/2006 e s.m.i.)**

Si premette che presa visione delle Osservazioni tecniche sul progetto in oggetto, trasmesse dalla Regione Piemonte a codeste Direzione per le Valutazioni Ambientali E Commissione VIA con nota prot. n. 00004060/DB.04, in data 18/09/2014, l’Ente Parco nazionale con lettera del 9 gennaio 2015, prot. n. 31 a codeste Direzioni, richiamava che in occasione della Conferenza di Servizi indetta il 1 luglio 2014 a Torino presso la sede della Direzione Innovazione Ricerca e Sviluppo energetico Sostenibile della Regione Piemonte, aveva depositato propria nota n.1272 del 30/6/2014 con espressione di parere dell’Ente.

In tale nota l’Ente Parco aveva rilevato che, dall’analisi dei documenti del SIA, non fosse “previsto il riutilizzo dell’elettrodotto esistente ma la costruzione ex novo di un elettrodotto, su un tracciato non coincidente (la linea viene spostata secondo le esigenze tecniche e tipologiche rispetto a quella attuale in un intorno di circa 40m dall’asse) e con tipologie di sostegni differenti rispetto a quelli attualmente in uso (a tubolare e a traliccio), di altezze totali variabili da metri 50,56 a metri 65,56”.

Pertanto, in ragione del disposto delle norme generali di salvaguardia di cui all’art. 4 comma 2 lettera m) del D.M. 2-3-1992 “Istituzione del Parco nazionale della Val Grande” che stabilisce che sull’intero territorio del parco è vietato installare nuovi impianti per la produzione ed il trasporto dell’energia nonché per le telecomunicazioni, fatti salvi quelli necessari all’attività di soccorso, di vigilanza, di monitoraggio ambientale e le connessioni di rete necessarie all’uso dei manufatti esistenti, l’Ente Parco esprimeva “parere di non compatibilità dell’opera nella sua parte ricadente sul territorio del parco con le norme di salvaguardia vigenti per l’area protetta”, trattandosi di incompatibilità sostanziale sia in ragione delle note relative alle alternative di tracciato, sia a quelle di carattere più prettamente ambientale, naturalistiche e paesaggistiche.

Presa quindi visione delle Integrazione al Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di cui all’oggetto, si formulano di seguito le necessarie osservazioni e parere del Parco Nazionale.

Dell’espressione di incompatibilità comunicata dall’Ente Parco con le note di cui sopra, si trova richiamo nella richiesta di integrazioni del Ministero dell’Ambiente ((U.prot. DVA-2015-0020930 del 7/8/2015) laddove si sottolineava, sotto il profilo programmatico che “*In generale, l’analisi delle interferenze e della compatibilità del progetto con gli strumenti programmatici e pianificatori è carente; l’analisi delle interferenze non risulta sufficientemente approfondita ne in termini quantitativi ne in termini qualitativi e la valutazione della compatibilità è spesso sommaria e non circostanziata in relazione alle singole direttive/prescrizioni dei piani*”. In tale contesto si richiedeva che “*Poiché alcune disposizioni normative degli strumenti programmatici e pianificatori non consentono la realizzazione degli interventi previsti nel progetto (p.es. Regolamento del Parco Nazionale della Val Grande, Piano dell’Area del Parco naturale dei Lagoni di Mercurago, alcune zonizzazioni dei PRGG/PGT ecc.), (...), dovranno essere specificate le modalità di superamento di incoerenze/conflitti, dovranno essere forniti gli studi specifici richiesti dalle direttive/prescrizioni*

*dei piani (p.es. studio di compatibilità geomorfologia e studio di compatibilità idraulica-idrogeologica) e dovrà essere data evidenza dei pareri/autorizzazioni richiesti e/o pervenuti dagli enti competenti per il territorio attraversato dall'opera ed in particolare dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale”.*

Preso visione della documentazione integrativa inviata, si trova richiamo alla richiesta di integrazione in oggetto all'interno dell'elaborato "Quadro di riferimento programmatico" (cod. RERX10004BIAM2206), laddove alla pag. 307, paragrafo 2.6.1 "D.M. 2 Marzo 1992 "Istituzione Nazionale del Parco Nazionale della Val Grande", alla illustrazione delle "Criticità e coerenze del progetto con il piano/programma" si afferma che: *"Data la natura intrinseca delle opere e la valenza ambientale, agricola e naturalistica dei territori interessati dagli interventi infrastrutturali, non si può esprimere la compatibilità delle opere con gli obiettivi di tutela ambientale che lo strumento pianificatorio analizzato promuove. Si sottolinea una incompatibilità con le prescrizioni specifiche dell'Art.8 comma m)".*

Delle possibili alternative di progetto di tale segmento della linea ricadente nel parco non si ha però specifica e diretta trattazione comparativa nel documento RERX10004BIAM02191 "Studio delle alternative" (integrato al documento n. RERX10004BIAM02192), quali quelle trattate al paragrafo 3.3 sulle aree protette, sebbene obiettivo del documento fosse *"l'analisi di ulteriori alternative localizzative e/o progettuali. (...) originate da specifiche richieste di integrazione inoltrate dagli Enti o sono emerse nel corso della fase di concertazione degli interventi successivamente condotta. In alcuni casi la fase di concertazione ha consentito di ripensare alcune alternative di tracciato, oggetto di specifica richiesta di integrazione, e di valutarne altre che hanno ottenuto il consenso da parte dello stesso Ente richiedente"*.

Si trova invece un più diretto accertamento della trasposizione del tratto di elettrodotto sotteso, nella disamina del paragrafo 3.2 *Alternative localizzative della Stazione di conversione di Pallanzeno*, finalizzato ad accertare, in risposta alle richieste dalla Regione Piemonte, l'esistenza di alternative localizzative della stessa stazione. Ciò considerando eventuali aree industriali dismesse esistenti in loco o più in generale aree già compromesse dall'impermeabilizzazione, che siano inutilizzate o sottoutilizzate, in modo da contenere il più possibile il consumo di suolo libero e l'impatto paesaggistico e ambientale dell'opera, tenendo conto anche della vicinanza del SIC IT 1140006 "Greto Torrente Toce tra Domodossola e Villadossola" e della ZPS 1T1140017 "Fiume Toce. Con riferimento ai SIC e ZPS del fiume Toce, si rimarca da parte dell'Ente parco, anche la necessaria, e ancora assente, valutazione delle interconnesse funzionalità ecologiche proprie delle aree naturali sottese al prospiciente Parco Nazionale Val Grande, e all'area SIC ZPS IT 1140011 "Val Grande".

Come richiamato lo studio delle alternative di localizzazione della Stazione di conversione (TT1 – Alternativa A Vogogna; TT1 – Alternativa B Piedimulera soluzione 1; TT1 – Alternativa Val Grande) è sviluppato nel documento n. RERX10004BIAM02192. Le analisi condotte hanno

**Ente Parco Nazionale Val Grande**

Istituito con D.P.R. del 23.11.1993

Sede operativa: P.zza Pretorio 6– 28805 Vogogna (VB) – Tel. 0324.87540 Fax 0324.878573

E-mail: [info@parcovalgrande.it](mailto:info@parcovalgrande.it) - Sito internet: <http://www.parcovalgrande.it>

Sede legale: Cicogna frazione di Cossogno – C.F. 93011840035

quindi posto a confronto, dal punto di vista delle ricadute ambientali ad esse connesse, le soluzioni di progetto relative alle alternative localizzative inerenti l'area industriale del Comune di Vogogna e il Comune di Piedimulera, alle quali si affianca inoltre *“una ulteriore alternativa di progetto volta a garantire che il previsto tracciato della nuova linea 380 kV in uscita dalla Stazione di Conversione in progetto, diretto alla Stazione di Conversione di Baggio in Regione Lombardia non interferisca direttamente con il Parco della Val Grande”* (pag.4, RERX10004BIAM02192) .

Le alternative di tracciato delle linee in ingresso e in uscita dalla Stazione di Conversione sono invece riportate nelle tavole DGRX10004BTO00910-ValGrande, DGRX10004BTO00914\_Piedimulera e DGRX10004BTO00916\_Vogogna allegate al tavolo di concertazione.

Dalle tavole si desume, stante il nuovo tracciato proposto in destra idrografica del fiume Toce, la non diretta sovrapposizione con l'area del parco, e quindi del recepimento, in questa fase del procedimento e delle alternative considerate, della incompatibilità del tracciato dentro i confini del parco.

Nella presa d'atto delle integrazioni in oggetto per l'Ente Parco si è trattato inoltre di procedere alle opportune valutazioni al fine di appurare l'eventuale variare delle condizioni di impatto complessive dell'opera che avevano portato gli organi dell'Ente ad esprimere parere negativo sull'opera.

In particolare il nuovo Consiglio Direttivo nella seduta del 23 luglio 2015, reso edotto della natura del progetto e del parere negativo espresso precedentemente dall'Ente (comunicato, oltre che alla Regione Piemonte e a codeste Direzione per le Valutazioni Ambientali e Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, nonché alla Commissione VIA con nota prot. n.1292 in data 02/07/2014 e con nota prot. n. 31 in data 9/01/2015), aveva condiviso e confermato tale parere negativo, sottolineando non solo l'incompatibilità dell'opera rispetto l'area del parco sottesa alla tratta di attraversamento del nuovo progetto, ma anche l'indubbio impatto ambientale e paesaggistico dell'opera. Essa infatti verrebbe ad interessare da una parte aree prossime e limitrofe a strutture ricettive e di fruizione turistica dell'Ente quali il rifugio Parpinasca in comune di Trontano; dall'altra ambiti naturalistici quali il SIC-ZPS del fiume Toce. Quest'ultimo in particolare ricadente in alcuni comuni del parco ( Premosello C., Vogogna e Beura Cardezza), e in comuni fuori dal parco come Ornavasso che, nel frattempo, ha aderito formalmente (Del.C.C. n.21 del 26/7/2016) al processo di ampliamento del parco nazionale verso il corridoio fluviale del Toce. Corridoio a forte valenza ambientale e naturalistica, oltre che di corridoio strategico della rete ecologica provinciale individuato dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e dalla Rete Ecologica Regionale.

La modalità di relazione tra valutazione ambientale e processi di piani e programmi descritti nel SIA (e nelle relative integrazioni) in termini compartimentalizzati, non consente di cogliere la declinazione dei piani a prevalente contenuto strategico, strutturale ed attuativo, ovvero quella una fondamentale sinergia e complementarietà propria della pianificazione sovraordinata che dimostra la valenza di interesse pubblico non solo della tutela ambientale e paesaggistica, ma anche dello sviluppo dei territori ad una scala non solo locale, bensì di interesse generale considerando la stessa pianificazione territoriale e paesistica regionale.

Gli aspetti strategici e sovraordinati dei piani, nella loro coerenza ed integrazione di scala spazio temporale sono essenziali per una loro comprensione ed efficacia rispetto le priorità di conservazione ambientale e sviluppo del territorio in un'ottica di interesse generale quale è quella della tutela ambientale e paesistica che, nello specifico, interessa il parco nazionale e che va considerata, nel combinato disposto di leggi nazionali, programmazione e pianificazione regionale

quale interazione positiva e coerente tra gli stessi livelli di pianificazione e programmazione e l'espressione di tutela e valorizzazione di beni comuni di interesse generale, e non solo di settore quale quella energetica.

La lettura degli aspetti strutturali e di singolo ambito dei piani deve così consentire di osservare il contenuto strategico principale inequivocabilmente rivolto alla tutela del bene interessato attraverso un insieme di obiettivi specifici e linee di azione che configurano uno scenario coerente di impronta spaziale non frammentaria rispetto i territori sottesi al tracciato dell'opera e di elevata qualità ambientale, naturale e paesaggistica. Scenari e azioni di riferimento che hanno assunto le dinamiche ambientali, territoriali e socioeconomiche sul medio e lungo termine in termini di obiettivi generali che appartengono alla intenzione di governo delle amministrazioni che hanno pianificato a tutte le scale e settori di competenza.

Gli elementi che si collocano al centro degli aspetti strutturali dei piani analizzati riguardano principalmente e prioritariamente il sistema naturale e ambientale, il sistema territoriale, il sistema delle infrastrutture per la mobilità (la parte energetica è principalmente produttiva ed è rivolta alle risorse rinnovabili) e al sistema del territorio rurale.

La coerenza interna fra le azioni proposte dai piani e programmi e gli obiettivi ivi definiti costituiscono il nesso logico e strategico tra contesto e previsioni strutturali e processo di VIA per un'opera. Qui ci si sofferma, per il carattere puntuale del documento, al piano paesistico regionale che interessa per analisi, tutela e valorizzazione l'approccio olistico alla lettura integrata del sistema di relazione tra area a parco nazionale e contesto.

Sotto il profilo dell'intervisibilità e delle interazioni indirette dell'opera con i sistemi ambientali propri dell'ecomosaico interagenti con il parco si evidenziano le interferenze della stessa con i vincoli paesaggistici presenti sul territorio (ex art. 142. " *Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, come modificato* dall'art. 12 del d.lgs. n. 157 del 2006, poi modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008), ovvero parte del sistema idrografico, i versanti montani, circhi glaciali, parte dei territori esterni al parco, coperture forestali ed usi civici, nonché immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.lgs. n. 42/2004, quali quelli interni al parco del centro storico di Vogogna, del castello sforzesco e della Rocca dell'XI secolo.

Allo stesso modo l'interferenza paesaggistica è rilevata in ragione della pianificazione paesaggistica laddove il tracciato interferisce con le evidenze dei diversi livelli analitico prescrittivi di quella pianificazione. In particolare si richiamano le componenti paesaggistiche suddivise negli aspetti naturalistico ambientali, storico-culturali, percettivo-identitari e morfologico-insediativi e le relative unità di paesaggio di cui alla tavola P4 che costituisce il principale elaborato di riferimento

### **Ente Parco Nazionale Val Grande**

Istituito con D.P.R. del 23.11.1993

Sede operativa: P.zza Pretorio 6– 28805 Vogogna (VB) – Tel. 0324.87540 Fax 0324.878573

E-mail: [info@parcovalgrande.it](mailto:info@parcovalgrande.it) - Sito internet: <http://www.parcovalgrande.it>

Sede legale: Cicogna frazione di Cossogno – C.F. 93011840035

per l'attuazione del Piano nella fase di adeguamento al Ppr della pianificazione provinciale, locale e settoriale.

Risultano ivi interferite le zone fluviali di cui all'art.14 delle norme del piano, le aree rurali di pianura o collina (art. 40), le aree di montagna (art. 13), i territori a prevalente copertura boscata (art. 16), praterie, prato-pascoli, cespuglieti (art. 19), praterie rupicole (art. 19), insediamenti tradizionali (art.31), contesti di nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate (art. 31), sistemi paesaggistici rurali (art.32), sistemi rurali lungo fiume (art.32), vigneti (art.32), aree rurali di montagna o collina (art. 40), ovvero tutte tipizzazioni di paesaggio che concorrono a definire, senza soluzione di continuità, il sistema omogeneo paesaggistico riconosciuto negli ambiti di paesaggio n.9 e 10, ovvero rispettivamente quello della Valle Ossola e della Val Grande.

La disamina delle interazioni paesaggistiche per ambiti sottesi e relative norme è condotta in modo puntuale con le integrazioni di cui al documenti RERX10004BIAM2206, e risulta molto esplicita sotto il profilo delle valutazioni laddove lo stesso documento riassume le incompatibilità a pag. 124: *“Come si evince dall'analisi puntuali effettuata e riportata sopra le opere intercettano aree di pregio Paesaggistico e aree soggette a vincoli di legge. Per tali aree è evidente una incompatibilità intrinseca delle opere nei confronti di aree con esplicite prescrizioni di salvaguardia e tutela.”*

La considerazione congiunta degli aspetti ambientali, sociali ed economici propria dei documenti di piano e programmazione interessati riflette dunque il grado di interazione interno/esterno del parco e del relativo e conseguente sistema di valutazione, per altro in forte connessione con le finalità di interesse pubblico generale perseguite dall'Ente parco in ottemperanza all'art.1 della legge 394/91, in base alla quale il particolare regime di tutela e di gestione attribuito ai parchi naturali deve intendersi finalizzato alla conservazione e valorizzazione, in “forma coordinata”, del patrimonio naturale. Tenendo conto che appare irrilevante la circostanza che l'opera non insista materialmente sul territorio del parco, dal momento che ciò che interessa ai fini dell'applicazione della normativa è che tale opera sia destinata ad interagire con il patrimonio di cui allo stesso art.1, comma 3, lettera a).

Alla luce di quanto sopra esposto, preso comunque atto del recepimento da parte del proponente della incompatibilità del tracciato per il segmento di elettrodotto interno al parco, si confermano le valutazioni generali di interferenza negativa dell'opera con l'area del parco e dei territori limitrofi dei suoi comuni, nei profili relativi alle componenti ambientali e paesaggistiche, oltreché di potenziale detrimento delle opportunità di sviluppo turistico ed economico del parco.

Distinti saluti

**Il Direttore**

*Dr. Tullio Baguati*

*Tullio Baguati*

A circular green stamp with the text "ENTE PARCO NAZIONALE VAL GRANDE" around the perimeter. In the center, there is a stylized logo featuring a mountain range and a tree.